

PROTOCOLLO D'INTESA FRA AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA E COMUNE DI
SAVONA PER LA GESTIONE DEGLI ATTI CONCESSORI ED AUTORIZZATIVI IN
OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI IN AREE ANTISTANTI IL LIDO MARINO A
CARATTERE TEMPORANEO

Premesso che, a fronte di richieste di manifestazioni con occupazioni di suolo pubblico di aree demaniali, aree demaniali marittime e di proprietà comunale, fra di loro confinanti, necessita il coinvolgimento dell'Autorità Portuale di Savona, del Comune di Savona e dell'Agenzia del Demanio, visto il Contatto di locazione di spazi per attività promozionali /commerciali n. 40 del 13/6/2013 tra Agenzia del demanio, Autorità Portuale di Savona e Vado e Comune di Savona, si ritiene di procedere alla stipula di un protocollo d'intesa al fine di semplificare al cittadino richiedente le procedure amministrative tese al rilascio degli atti autorizzativi/concessori previsti dalla vigente normativa

per quanto sopra esposto Autorità Portuale di Savona e Vado e Comune di Savona convengono quanto segue:

Art. 1

Oggetto del Protocollo

1. Il presente protocollo, ai fini della semplificazione amministrativa, disciplina le modalità di rilascio degli atti per lo svolgimento di manifestazioni/iniziativa a carattere temporaneo, in base alle specifiche competenze degli Enti sottoscrittori, in relazione alle aree interessate secondo la seguente classificazione:

- aree demaniali marittime in concessione al Comune o in concessione a Privati ma destinate alla pubblica fruizione;
- aree demaniali, aree demaniali marittime amministrate dall'Autorità Portuale destinate alla pubblica fruizione e non assentite in concessione;
- fascia di rispetto ex articolo 55 del codice della navigazione, ovvero *entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare.*

2. Per i fini di cui sopra le parti convengono che per iniziative e manifestazioni a carattere temporaneo si intende: mercati ed iniziative commerciali (con le limitazioni di cui all'art. 3 comma 4), iniziative culturali, turistiche e ricreative, tra le quali mostre, esposizioni, cerimonie, spettacoli; manifestazioni sportive, che possono prevedere, esclusivamente, allestimenti temporanei.

3. Per i fini di cui al precedente comma 2 le parti convengono che la temporaneità abbia come periodo massimo 30 giorni, eccezionalmente, tale termine potrà essere prorogato previa valutazione e accordo tra le Amministrazioni.

Art.2

Individuazione delle aree

1. Nell'ambito della classificazione di cui al precedente articolo 1 vengono individuate le seguenti principali zone:

1.1 Zona in fascia a) individuata dal colore giallo nell'allegato 2 e allegato 3, ove insistono le aree demaniali marittime assentite in concessione al Comune. In detta area vi rientrano: le aree del prolungamento a mare, Passeggiata W. Tobagi e Piazzale Eroi dei Due Mondi; le aree dei Giardini Pubblici di San Michele, via Cimarosa, la passeggiata di C.so Vittorio Veneto;

1.2 Zona in fascia b), individuata dal colore rosso nell'allegato 1 e allegati 2 e 3, ovvero aree demaniali, aree demaniali marittime nella disponibilità dall'Autorità Portuale od in concessione a terzi ma aventi destinazione a pubblica fruizione (a titolo esemplificativo in detta area rientrano lo Scaletto dei Pescatori di via Nizza in località Fornaci, le aree a cornice della Darsena Vecchia, il Palacarisa ubicato nello specchio acqueo antistante la Piazza Alaggio, etc.)

1.3. Zona in fascia c), individuata dal colore azzurro nell'allegato 1 e allegati 2 e 3, detta

